

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO

INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

“CENTRO STUDI DI CRITICA HEIDEGGERIANA (CSCH)”

TRA

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, cod. fisc. 8000217070, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi di Padova, con sede in Padova, Via 8 Febbraio, n. 2, cod. fisc. 80006480281, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni, n. 33, cod. fisc. 80007010376, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, Via dei Vestini, n. 31, cod. fisc. 93002750698, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, n. 1, cod. fisc. 80004070837, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, Via Festa del

Perdono, n. 7, cod. fisc. 80012650158, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università di Torino, con sede in Torino, Via Verdi, n. 8, cod. fisc. 80088230018, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Marina, n. 61, cod. fisc. 80023730825, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi di Cagliari, con sede in Cagliari, via Università, n. 40, cod. fisc. 80019600925, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, n. 1, cod. fisc. 00448820548, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I, n. 40, cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti, n. 43, cod. fisc. 80003670504, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i

poteri per il presente atto;

E

L'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, cod. fisc. 80007720271, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, L.go Gemelli, n. 1, cod. fisc. 02133120150, rappresentata dal Rettore pro tempore, avente i poteri per il presente atto

Si conviene quanto segue:

Tra le Università che, rappresentate dai rispettivi Rettori, intervengono alla presente convenzione, è istituito il Centro Interuniversitario di Ricerca "Centro Studi di Critica Heideggeriana (CSCH)" al fine di gestire iniziative comuni nell'area di ricerca indicata.

Il Centro Interuniversitario di Ricerca "Centro Studi di Critica Heideggeriana", d'ora in poi denominato "Centro Interuniversitario" nella presente scrittura, è regolato dai seguenti articoli che nella loro interezza costituiscono la Convenzione Istituitiva del Centro stesso.

Art. 1 – Istituzione

È istituito, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca "Centro Studi di Critica Heideggeriana".

Il Centro è una struttura organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate.

Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale con le attività istituzionali proprie delle Università aderenti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 2 – Scopo del Centro

Il Centro, sulla base di una consolidata tradizione scientifica che coniuga rigore filologico, sensibilità storica e approfondimento teoretico, si propone le seguenti finalità:

- a) promozione dello studio e dell'analisi critica del pensiero heideggeriano, a partire dai contributi specifici offerti da più di un secolo fino ai nostri giorni dalla continua e articolata ricezione di Heidegger in Italia, sempre nella prospettiva e nell'interazione della ricerca internazionale su questo Autore;
- b) riesame prospettico e aggiornamento degli studi heideggeriani nella pluralità dei loro orientamenti;
- c) verifica delle dimensioni applicative ai contesti contemporanei di temi elettivi del pensiero heideggeriano e delle sue possibili ricadute;
- d) studio dell'attualità e della disseminazione dell'eredità culturale heideggeriana;
- e) trasmissione di un patrimonio critico e metodologico a nuove generazioni di studiosi.

Il Centro si propone di attuare le finalità delineate mediante

l'organizzazione e l'istituzione di:

- a) seminari e cicli di conferenze, anche a carattere permanente;
- b) progettazione, organizzazione e gestione di scuole estive/invernali;
- c) convegni nazionali e internazionali aperti alla partecipazione pubblica;
- d) momenti di confronto finalizzati alla formazione e al consolidamento dell'attività di ricerca;
- e) riviste specialistiche e altre forme di comunicazione e interscambio scientifico tra studiosi italiani e stranieri.

Art. 3 – Sede Amministrativa

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La sede amministrativa può essere variata, previo accordo delle Università convenzionate.

La gestione del Centro è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in vigore presso l'Università di Bari, sede amministrativa del Centro, e sarà affidata a un dipendente tecnico-amministrativo della stessa Università.

Art. 4 - Personale aderente al Centro

Al Centro possono aderire docenti, ricercatori ed esperti o operanti nel campo di attività del Centro ed appartenenti alle Università convenzionate, e che svolgono ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore del Centro e da questi rimessa al Consiglio Scientifico per il parere di competenza e per la delibera di accettazione.

Art. 5 - Unità di Ricerca

Le attività scientifiche del Centro si svolgono in Unità di Ricerca che

rappresentano articolazioni funzionali alle attività del Centro e sono operanti presso i Dipartimenti afferenti alle sedi convenzionate.

Costituisce una Unità di Ricerca un gruppo di almeno tre operatori scientifici (docenti, ricercatori ed esperti operanti nel campo di attività del Centro).

A ciascuna Unità deve essere preposto un Responsabile, eletto dai componenti dell'Unità stessa, che cura lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi del Centro e ne riferisce al Consiglio Scientifico.

Art. 6 – Organi e Strutture

Sono Organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore.

Art. 7 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da:

- il Direttore del Centro;
- il responsabile di ciascuna Unità di Ricerca eletto tra i professori di ruolo e ricercatori. Nel caso ci fossero più Unità di Ricerca all'interno della stessa Università, deve essere designato un unico responsabile tra le Unità del medesimo Ateneo.

Il Consiglio Scientifico è costituito con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica un triennio accademico e i suoi membri possono, rispettivamente, essere rieletti/confermati consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Scientifico, così costituito, elegge il Direttore.

Il Consiglio Scientifico ha i seguenti compiti:

- | | |
|----|--|
| a. | approva l'adesione al Centro delle Unità di ricerca, dei singoli studiosi ed esperti che ne facciano esplicita richiesta; |
| b. | definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse a disposizione; |
| c. | approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di Ricerca; |
| d. | provvede alla regolamentazione interna del Centro; |
| e. | formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione del Centro; |
| f. | formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati; |
| g. | formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore; |
| h. | propone i contratti e le convenzioni nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo; |
| i. | adotta tutti gli atti previsti dai regolamenti di Ateneo; |
| j. | definisce gli ambiti di attività sulle tematiche di interesse del Centro e ne valuta i risultati; |
| k. | definisce le linee programmatiche e il piano di attività annuale del Centro e ne controlla l'attuazione; |
| l. | promuove l'interazione tra il Centro e gli enti territoriali, le imprese, le associazioni e le istituzioni pubbliche e private, raccogliendone le istanze e necessità e proponendo la |

collaborazione nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 2;

m. indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività svolta dal Centro;

n. delibera, nella fase di scioglimento, la ripartizione tra le Università convenzionate dei beni che costituiscono il patrimonio del Centro e dei finanziamenti residui assegnati in maniera indivisa;

o. propone e approva le modifiche di Convenzione;

p. delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o almeno da un terzo dei suoi componenti.

q. Il Consiglio Scientifico è convocato per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni. Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Il Consiglio scientifico può proporre, a maggioranza, al Direttore la nomina di un Presidente onorario del Centro, con mandato triennale, rinnovabile.

Il Presidente onorario è scelto tra i docenti anche collocati in quiescenza che siano in possesso di una riconosciuta autorevolezza

culturale e scientifica e che abbiano acquisito particolari meriti nella promozione e nella organizzazione delle tematiche di interesse del Centro.

Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Le sedute dell'Organo potranno svolgersi anche mediante teleconferenza, video conferenza o audio conferenza, oltre che da remoto.

Art. 8 - Il Direttore

Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo e i ricercatori del Consiglio Scientifico appartenenti alle Università aderenti.

Il Direttore, nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto solo dopo 3 anni dal termine del primo incarico.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei rapporti con soggetti terzi nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che interessano il Centro;
- d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro;
- e) predispone al termine dell'esercizio una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
- f) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, periodici

seminari sull'attività scientifica del Centro;

g) informa annualmente le Università partecipanti in relazione all'attività svolta ed ai programmi di sviluppo;

h) propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro.

Art. 9 - Adesioni al Centro Interuniversitario

Possono aderire al Centro altri Atenei che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico del Centro ed è formalizzata da appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre alla sottoscrizione di tutti gli Atenei aderenti.

Al Centro possono altresì aderire docenti e ricercatori delle Università che hanno sottoscritto la convenzione istitutiva, e anche studiosi, docenti e ricercatori di altre sedi universitarie.

L'adesione al Centro dei singoli docenti va richiesta con istanza indirizzata al Direttore e da questi rimessa al Consiglio Scientifico, tenuto conto del curriculum e della sua coerenza con gli scopi del Centro definiti nell'art. 2. I competenti Organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione delle adesioni.

Il Centro potrà, inoltre, stipulare apposite convenzioni e contratti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che trattano tematiche pertinenti con le finalità del Centro, per favorire il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli enti ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Scientifico.

La formalizzazione della collaborazione avverrà nel rispetto dei Regolamenti dell'Università sede amministrativa.

Art. 10 – Finanziamenti ed amministrazione

Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti da:

- 1) assegnazioni straordinarie per progetti di studio e di ricerca acquisite anche attraverso partecipazione a bandi;
- 2) contributi di enti e privati;
- 3) proventi da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- 4) quote di proventi per prestazioni a pagamento secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;
- 5) proventi rivenienti dalla progettazione, organizzazione e gestione di scuole estive/invernali;
- 6) ogni altro fondo specificamente destinato alle attività del Centro.

I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro ed alle sue Unità di Ricerca, è effettuata secondo le norme vigenti del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro.

I finanziamenti assegnati in materia indivisa e relativi ad iniziative

comuni saranno gestiti presso la sede del Centro con le norme vigenti e ridistribuite agli Atenei aderenti. In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sull'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Al Centro è assegnato, di norma, un Referente amministrativo nominato dall'Università sede del medesimo Centro che collabora con il Direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura.

Il materiale bibliografico e le apparecchiature scientifiche acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in "donazione", costituiscono patrimonio del Centro e saranno inventariati presso l'Amministrazione Centrale dell'Università sede amministrativa su appositi libri inventariali intestati al Centro.

Art. 11 – Modifiche alla Convenzione Istitutiva

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate con l'approvazione di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Scientifico e con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, previa delibera degli Organi delle Università convenzionate.

Art. 12 – Durata e recesso

La presente Convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha validità di 6 anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata, per uguale periodo, sottoscrivendo apposita convenzione di rinnovo, approvata dai competenti Organi accademici delle Università

interessate.

Le Università convenzionate possono comunque recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti dalla stessa nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 13 – Scioglimento del Centro e destinazione dei beni

Al momento dello scioglimento del Centro per il venir meno dell'interesse per la ricerca di cui si occupa o per la scadenza del termine di durata della presente Convenzione, in assenza di formalizzazione del rinnovo, i beni concessi in uso al Centro saranno riconsegnati alle Università concedenti; i beni che costituiscono patrimonio del Centro ed i finanziamenti residui assegnati in maniera indivisa saranno ripartiti tra le Università convenzionate, su delibera del Consiglio Scientifico.

Art. 14 – Obblighi informativi

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, il Direttore trasmette alle Università aderenti il rendiconto consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'anno trascorso, come approvate dal Consiglio Scientifico, ai sensi degli art. 7 e 8 della presente Convenzione.

Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività. Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 16 – Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 17 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale

universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 18 – Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Le informative estese sul trattamento dati, sono rese disponibili on-line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy.

Art. 20 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università firmatarie della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 21 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. 5 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 80,00 (Ottanta/00) verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede amministrativa del Centro.

_____, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

IL RETTORE

Prof. Stefano BRONZINI

_____, li

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

IL RETTORE

Prof.

_____, li

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-
PESCARA

II RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' DI TORINO

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' DI PISA

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

IL RETTORE

Prof.....

_____, li

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

IL RETTORE

Prof.

_____, li